Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 27 marzo 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di Sottosegretari di Stato . . . . Pag. 1285

LEGGI E DECRETI

1941

REGIO DECRETO 16 gennaio 1941-XIX, n. 130.
Varianti allo statuto della Reale Accademia d'Italia. Pag. 1286

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 131.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Santi Fabiano e Sebastiano, con sede in Ternengo (Vercelli). Pag. 1286

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 132.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Trinità, con sede in Cozzo Lomellina (Pavia) . . . . Pag. 1286

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 133.
Dichiarazione formale dei fini di n. 6 Confraternite in provincia di Perugia . . . . Pag. 1286

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 22 marzo 1941-XIX.
Disposizioni penali relative ai mobilitati civili in caso di pericolo . . . . Pag. 1286

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 febbraio 1941-XIX.
Militarizzazione del personale civile addetto al funzionamento del cavo telefonico Roma-Napoli-Bari-Brindisi-Tirana. Pag. 1287

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1941-XIX.
Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella « XXIII Fiera di Padova » che si terrà a Padova dal 7 al 22 giugno 1941-XIX . . . . Pag. 1288

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1941-XIX.
Obbligo della denuncia delle giacenze e della produzione di alcuni tipi di filati da cucire . . . . Pag. 1288

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1941-XIX.
Riorganizzazione dell'Ufficio distribuzione Cereali, Farine e Paste (U.Ce.Fa.P.) . . . . Pag. 1288

Avviso di rettifica . . . . Pag 1290

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 32, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 . . . . Pag. 1290

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1290

Ministero delle corporazioni: Avviso di rettifica . . . Pag. 1290

Partito Nazionale Fascista - Gioventù Italiana del Littorio: Avviso di rettifica . . . . Pag. 1290

CONCORSI

Ministero dell'Africa Italiana: Concorso a 39 posti di aspiranti nel Corpo di polizia dell'Africa Italiana . . . . Pag. 1290

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 74 DEL 27 MARZO 1941-XIX:

Ministero dell'educazione nazionale: Elenco delle persone che nell'anno scolastico 1939-40-XVIII hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento negli Istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale.

(1040)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Sottosegretari di Stato

Con decreti in data 18 febbraio 1941-XIX Sua Maestà il RE IMPERATORE ha nominato — sulla proposta del DUCE — durante l'assenza dei Ministri in servizio al fronte, Sottosegretari di Stato per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per gli scambi e per le valute, rispettivamente, i Senatori Pietro Lissia, Emilio Bodrero, Pio Calletti e Salvatore Gatti.

(1138)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1941-XIX, n. 130.
Varianti allo statuto della Reale Accademia d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 87, convertito nella legge 25 marzo 1926-IV, n. 496, concernente la istituzione della Reale Accademia d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1840, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2422, recante modificazione alle disposizioni relative alla Reale Accademia d'Italia;

Visto lo statuto della Reale Accademia d'Italia, approvato con R. decreto 8 giugno 1939-XVII, n. 843;

Vista la legge 8 giugno 1939-XVII, n. 755, riguardante la fusione della Reale Accademia d'Italia con la Reale Accademia nazionale dei Lincei;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con i Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze, sentito il Presidente della Reale Accademia d'Italia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 20 dello statuto della Reale Accademia d'Italia, approvato col R. decreto 8 giugno 1939-XVII, n. 843, è sostituito dal seguente:

« Il personale della Reale Accademia d'Italia è disciplinato da apposito regolamento da approvare con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il Presidente dell'Accademia.

Il regolamento comprenderà anche la nuova tabella organica del personale, da stabilire tenendo conto pure dei posti occorrenti per il trasferimento nel ruolo del personale della Reale Accademia d'Italia, di quello appartenente organicamente al ruolo della cessata Accademia dei Lincei ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, *foglio* 54. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 131.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Santi Fabiano e Sebastiano, con sede in Ternengo (Vercelli).

N. 131. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Santi Fabiano e Sebastiano, con sede in Ternengo (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 132.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Trinità, con sede in Cozzo Lomellina (Pavia).

N. 132. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Trinità, con sede in Cozzo Lomellina (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 133.
Dichiarazione formale dei fini di n. 6 Confraternite in provincia di Perugia.

N. 133. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di n. 6 Confraternite in provincia di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1941-XIX

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 22 marzo 1941-XIX.
Disposizioni penali relative ai mobilitati civili in caso di pericolo

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'articolo 251 del Codice penale per l'esercito;

Ordina:

Art. 1.

Il mobilitato civile, che, in caso di pericolo, abbandona il suo posto di lavoro o di servizio, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione sino a due anni.

Se dal fatto è derivato grave danno, si applica la reclusione da due a dieci anni.

Art. 2.

La competenza a conoscere del reato preveduto dall'articolo precedente appartiene ai tribunali militari.

Art. 3.

Il presente bando entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal Quartier generale delle Forze armate, addì 22 marzo 1941-XIX

MUSSOLINI

(1133)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 febbraio 1941-XIX.

Militarizzazione del personale civile addetto al funzionamento del cavo telefonico Roma-Napoli-Bari-Brindisi-Tirana.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1610, che concede facoltà ai Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica di militarizzare cittadini che svolgono attività connesse con le operazioni militari o con la difesa della Nazione;

Decreta:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra, i personali civili addetti al funzionamento del cavo telefonico Roma-Napoli-Bari-Brindisi-Tirana sono assoggettati alla giurisdizione militare, ai sensi della legge 1° novembre 1940 XIX, n. 1610.

I predetti personali civili, nei rapporti tra loro ed i militari delle Forze armate, sono soggetti alle norme del vigente regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, in base all'equiparazione di rango a grado militare stabilita dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il distintivo dei personali civili militarizzati per effetto del presente decreto consiste in un bracciale di color rosso, che dev'essere portato al braccio sinistro.

Per il personale equiparato a sottufficiale o a militare di truppa, viene applicata sul bracciale una stelletta sola, da militare di truppa.

Per il personale equiparato ad ufficiale vengono applicate sul bracciale da 1 a 3 stellette (ricamate in oro) in relazione al grado di equiparazione.

Per il personale equiparato al grado di ufficiale superiore, il contrassegno del grado, oltre che dalle stellette, è dato da un galloncino in oro applicato ai due bordi del bracciale.

Le stellette sono applicate: se una, al centro del bracciale, se due verticalmente, se tre a triangolo.

Art. 3.

La militarizzazione disposta col presente decreto non comporta uno speciale trattamento economico.

Art. 4.

Il Ministero delle comunicazioni trasmetterà al Ministero della guerra un elenco nominativo dei personali militarizzati in base al presente decreto e comunicherà poi le variazioni in aumento ed in diminuzione riguardanti i personali stessi, con l'indicazione della data di ciascuna variazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
GUZZONI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Tabella di equiparazione tra le qualifiche civili del personale addetto al cavo telefonico Roma-Napoli-Bari-Brindisi-Tirana ed i gradi della gerarchia militare.

Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato
Commissari telegrafonici	Tenente colonnello	Tecnici telefonici laureati di 1ª classe.
Vice-commissari telegrafonici di 1ª classe.	Maggiore	Tecnici laureati di 2ª classe.
Vice-commissari telegrafonici di 2ª classe.	Capitano	Ingegneri telefonici aggiunti.
Ufficiali telegrafonici di 1ª classe	Tenente	Ingegneri telefonici diurnisti a contratto.
Ufficiali telegrafonici di 2ª classe	Sottotenente	Tecnici telefonici di 4ª classe. Dirigenti tecnici telefonici. Dirigenti telefonici di commutazione.
Capi-squadra di 1ª classe.	Maresciallo ordinario	Sorvegliante di commutazione.
Capi-squadra di 2ª classe.	Sergente	Meccanici telefonici. Telefonisti.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
GUZZONI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

(1115)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1941-XIX.

Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella « XXIII Fiera di Padova » che si terrà a Padova dal 7 al 22 giugno 1941-XIX.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI.

Vista la domanda della « Fiera di Padova »;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1940-XIX che approva il Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni per l'anno 1941;

Visti gli articoli 8 e 9 del R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, con il quale articolo è data facoltà di accordare una protezione temporanea alle nuove invenzioni industriali che figurano in esposizioni;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1940-XVIII, n. 244, che approva il testo delle disposizioni regolamentari per la esecuzione del suddetto R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127;

Visto l'art. 1 del R. decreto 25 agosto 1940-XVIII, n. 1411, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, in forza del quale articolo l'anzidetta facoltà di accordare una protezione temporanea è estesa ai medesimi modelli industriali, di utilità e ornamentali;

Decreta:

Le nuove invenzioni industriali e i nuovi modelli industriali di utilità e ornamentali, che figureranno nella « XXIII Fiera di Padova » che si terrà a Padova dal 7 al 22 giugno 1941-XIX, godranno della protezione temporanea stabilita dagli articoli 8 e 9 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Roma, addì 18 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1136)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1941-XIX.

Obbligo della denuncia delle giacenze e della produzione di alcuni tipi di filati da cucire.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, recante norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Ritenuta la opportunità di istituire l'obbligo della denuncia delle giacenze e della produzione di alcuni tipi di filati da cucire, da parte delle ditte fabbricanti, al fine di regolare il commercio dei filati stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo alle ditte fabbricanti di filati da cucire di cotone, di canapa o di fiocco, di denunciare entro il giorno 10 di ogni mese al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione fascista degli industriali:

a) i quantitativi di cotone sodo, di canapa, di fiocco e dei relativi cascami, da esse detenuti alla fine del mese precedente;

b) i quantitativi di filati, semplici o ritorti, greggi, imbianchiti o tinti non ancora confezionati, prodotti nel corso del mese precedente e quelli esistenti alla fine dello stesso mese;

c) i quantitativi di filati da cucire confezionati, prodotti nel mese precedente, e di quelli esistenti alla fine del mese medesimo.

Nella denuncia si dovranno indicare separatamente i quantitativi di materie prime e dei filati destinati ad essere messi in commercio nel Regno, le quantità impegnate per l'esportazione e quelle per commesse militari.

Art. 2.

Con successive disposizioni del Ministero delle corporazioni saranno stabiliti i quantitativi dei filati da cucire contemplati nel presente decreto di cui le ditte produttrici potranno periodicamente effettuare la vendita ai loro abituali clienti.

Art. 3.

Chiunque violi le norme del presente decreto, sarà punito con le sanzioni previste dal R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, tenute altresì presenti le disposizioni del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, contenente norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune consumo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1134)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1941-XIX.

Riorganizzazione dell'Ufficio distribuzione Cereali, Farine e Paste (U.Ce.Fa.P.).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, sulla disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto interministeriale del 6 novembre 1940-XIX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1940-XIX, con il quale viene costituita un'organizzazione di produttori e commercianti, denominata Ufficio distribuzione Cereali Farine e Paste (U.Ce.Fa.P.);

Considerata l'opportunità di riorganizzare alle dirette dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il predetto Ufficio per coordinarne il funzionamento in relazione alle disposizioni del citato R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, con il quale tutti i servizi dell'Alimentazione, sono stati concentrati nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta.

L'organizzazione di produttori e commercianti, denominata Ufficio Cereali Farine e Paste (U.Ce.Fa.P.), già costituita con decreto interministeriale 6 novembre 1940-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre suc-

cessivo, è posta alle dirette dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sotto la cui vigilanza e controllo svolge la sua attività.

Art. 2.

Detto Ufficio, che ha sede in Roma, ha il compito di:

a) proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il piano di prelievo del grano dagli ammassi per l'approvvigionamento delle varie provincie;

b) provvedere direttamente o indirettamente al servizio di distribuzione ai molini del grano e dei cereali;

c) compilare in conformità alle direttive impartite dal predetto Ministero, i piani di reparto tra le Provincie, degli sfarinati per la panificazione e per la pastificazione e quelli delle paste alimentari;

d) seguire e controllare i movimenti dei predetti generi alimentari per il regolare approvvigionamento delle varie provincie.

Art. 3.

Sono organi dell'Ufficio:

1) la Presidenza;
2) il Comitato direttivo;
3) la Giunta esecutiva.

Art. 4.

La presidenza è costituita dal presidente e dal vice presidente nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 5.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ufficio; provvede a dare esecuzione alle disposizioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; convoca e presiede il Comitato direttivo, attuando le deliberazioni; sovraintende alla gestione e all'attività dell'Ufficio.

Nei casi di urgente e assoluta necessità, il presidente può agire con i poteri della Giunta esecutiva; le deliberazioni così adottate dovranno essere sottoposte alla ratifica della Giunta nella sua prima riunione.

Il vice presidente coadiuva il presidente nell'espletamento delle funzioni a lui demandate e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6.

Il Comitato direttivo è composto dal presidente, dal vice presidente, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni:

Confederazione fascista degli agricoltori;
Confederazione fascista degli industriali;
Confederazione fascista dei commercianti;
Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;
Federazione italiana dei consorzi agrari;
Ente nazionale fascista della cooperazione;
Settore della cerealicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

I rappresentanti delle predette organizzazioni saranno tratti, ciascuno, da una terna di nominativi all'uopo designati al Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 7.

Spetta al Comitato direttivo di dar parere su tutti i problemi concernenti la disciplina della distribuzione dei cereali, delle farine e paste per il raggiungimento delle finalità assegnate all'Ufficio a termini dell'art. 1.

Il Comitato inoltre:

a) delibera sul regolamento per la gestione economica e finanziaria dell'Ufficio, per il trattamento economico del personale e per l'organizzazione dei servizi, che diventerà esecutivo dopo l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) delibera sul rendiconto per la gestione annuale dell'Ufficio, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Comitato direttivo si riunirà almeno due volte l'anno.

Art. 8.

La Giunta esecutiva, composta dal presidente, dal vice presidente e dal rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esercita, nei casi di urgenza, le funzioni demandate al Comitato direttivo.

Essa inoltre:

a) propone la misura delle quote da far versare alle ditte interessate per le spese di funzionamento dell'Ufficio;

b) delibera su tutte indistintamente le operazioni finanziarie ed economiche, sottoponendo all'approvazione preventiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste quelle eccedenti la ordinaria amministrazione che importino una spesa di oltre 100.000 (centomila) lire o impegnino per oltre due esercizi il bilancio dell'Ufficio.

Per l'attuazione delle proposte di cui alla lettera a) l'Ufficio promuoverà accordi fra le Organizzazioni sindacali ed economiche interessate.

Art. 9.

Il Comitato direttivo e la Giunta esecutiva sono convocati dal presidente tutte le volte che questi ne ravvisi la necessità.

I verbali delle adunanze di detti organi debbono essere trasmessi in copia, entro otto giorni dall'adunanza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio della prescritta vigilanza.

Art. 10.

Il direttore viene nominato dal presidente, previa approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Spettano ad esso le funzioni di segretario del Comitato direttivo e della Giunta esecutiva.

Art. 11.

E' abrogato il decreto interministeriale del 6 novembre 1940-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre successivo.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1135)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 19 dicembre 1940-XIX, n. 1994, concernente nuove norme riguardanti, per l'attuale conflitto, il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1941-XIX, n. 48, all'art. 1 comma 2°, linea 5ª, ove è detto: «... nel territorio dello Stato per i debiti verso dette persone, ...» ecc. devesi leggere: «... nel territorio dello Stato e per i debiti verso dette persone, ...» ecc.

All'art. 2, comma 2°, linea 1ª, ove è detto: «E' vietato alle persone di nazionalità italiana ...» ecc., devesi leggere: «E' vietata alle persone di nazionalità italiana ...» ecc.

All'art. 11, linea 2ª, ove è detto: «... prevedimento ...» ecc. devesi leggere: «... provvedimento ...» ecc.

All'art. 13 n. 3) linea 4ª ove è detto: «... titoli azionari ed obbligazioni ...» ecc. devesi leggere: «... titoli azionari ed obbligazionari ...» ecc.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVIII, n. 860 il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 22 marzo 1941-XIX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 32, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41

(1124)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco-diffida per smarrimento di certificati di rendita del Cons. 5 % — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 in data 28 febbraio 1941-XIX — il nominativo Lacagnina Giuseppe riferibile al certificato del Cons. 5 % n. 348355 di L. 30 deve intendersi rettificato in Lacagnina Giuseppa.

(1129)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 31 gennaio 1941-XIX relativo alla sostituzione del sequestratario della Società l'Eclair — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 in data 1° marzo 1941-XIX — il nominativo del sequestratario Michele Barillari deve intendersi rettificato in Domenico Barillari.

(1130)

PARTITO NAZIONALE FASCISTA

GIOVENTÙ ITALIANA DEL LITTORIO

Avviso di rettifica

Nel decreto del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato in data 16 febbraio 1941-XIX, recante disposizioni concernenti la gestione amministrativa del Comando generale della Gioventù italiana del Littorio — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 in data 11 marzo 1941-XIX — all'ultimo comma, penultima e ultima linea, in luogo di «approvazione del Comando generale» deve leggersi «approvazione del Comandante generale».

(1128)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a 39 posti di aspiranti nel Corpo di polizia dell'Africa Italiana

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'amministrazione coloniale, convertito con modificazioni nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Visto il R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, che approva il regolamento organico del Corpo della polizia coloniale;

Visto il R. decreto-legge 4 novembre 1938-XVII, n. 1942, sul coordinamento delle attività delle forze di polizia dell'Africa italiana, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 754, che approva il regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di 39 aspiranti (qualifica: aspiranti ispettori) nel ruolo degli ufficiali del Corpo di polizia dell'Africa italiana (gruppo *A*).

Art. 2.

Per poter partecipare a detto concorso è necessario:

a) essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici e non appartenere alla razza ebraica;

b) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

c) aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non aver superato, alla stessa data, l'età di 30 anni, salvi gli aumenti previsti da speciali disposizioni;

d) aver tenuto regolare condotta civile, morale e politica;

e) aver conseguito, presso Università o Istituti superiori del Regno, il diploma di laurea in una delle seguenti facoltà: giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche e commerciali, scienze coloniali, o un titolo equipollente;

f) aver conseguito la nomina ad ufficiale delle Forze armate dello Stato;

g) aver piena ed incondizionata idoneità fisica al servizio militare in Africa, ed avere statura non inferiore a m. 1,68.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'Africa Italiana - Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana - entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da lire 6, sottoscritta di proprio pugno, con le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità;

b) domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero dell'Africa Italiana - Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana;

c) dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi località dell'Africa italiana;

d) elencazione dei documenti allegati.

Per gli aspiranti che risiedono all'estero e nell'Africa italiana il termine indicato per la presentazione delle domande e documenti è elevato a 90 giorni.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dal Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altra Amministrazione.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato della Federazione provinciale fascista in carta da bollo da L. 4 da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista i quali risultino iscritti al Partito ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o in sua vece da uno dei Vicesegretari o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F., giusta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5390/1-7 in data 17 gennaio 1941-XIX, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli e per quelli che risiedono all'estero il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al P.N.F. purchè esso sia rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Deve essere però anche vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vicesegretari del Partito stesso, nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

La iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati e gli invalidi di guerra ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966, nonchè per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935, oppure in seguito ad operazioni svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV;

2) due fotografie dell'aspirante, senza copricapo, formato tessera, con firma dell'aspirante, legalizzata dal podestà o da un notaio; se il candidato è in servizio militare la fotografia sarà autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende;

3) certificato di cittadinanza italiana dal quale risulti che il candidato è in possesso del godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto 20 anni e non superati i 30 alla data del presente decreto.

Detto termine è aumentabile:

a) di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale o partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero;

b) di quattro anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale, per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, e per gli invalidi in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV;

c) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo in cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922-I, appartennero ai Fasci di combattimento a termine dell'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI;

d) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F., da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatesi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I benefici previsti dai due commi precedenti non si cumulano tra loro ma sono concessi in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termini dei commi di cui alle lettere *a*) e *b*);

e) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

f) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

g) a 39 anni, a favore dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e da ogni altra disposizione in vigore.

L'elevazione di cui alla lettera *e*) si cumula con quella di cui alla lettera *f*) e quelle di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) si cumulano con quelle previste dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

5) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza. Per i residenti nell'Africa italiana, tale certificato sarà rilasciato e legalizzato delle competenti autorità amministrative locali;

6) certificato generale da rilasciarsi dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

7) diploma originale o copia autenticata del medesimo, debitamente legalizzata di cui all'art. 2, lettera *e*) del presente decreto;

8) copia dello stato di servizio militare. Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale, presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari compiute in servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari compiute in servizio militare non isolato all'estero, nonchè i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per operazioni militari compiute in servizio militare non isolato all'estero, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra debitamente legalizzato;

9) copia dello stato matricolare civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, per gli aspiranti al concorso che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

10) certificato medico, da rilasciarsi da un medico militare in servizio permanente o da un medico provinciale o dal direttore di sanità del governo nel cui territorio l'aspirante risiede, dal quale risulti la statura dell'aspirante, non inferiore a metri uno e sessantotto centimetri e la dichiarazione che l'aspirante stesso ha piena ed incondizionata idoneità al servizio militare coloniale. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella del direttore di sanità del governo dal Vicegovernatore.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi del possesso dei requisiti di cui sopra.

Sono dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari che abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179. Detti invalidi però a norma dell'art. 30 del R decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti in visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà inviato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

11) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12) certificato di matrimonio dal quale risulti se sia stato contratto o meno matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;

13) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

14) dichiarazione nella quale l'aspirante, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Gli aspiranti potranno allegare alla domanda altri titoli di studio in loro possesso, specie quelli comprovanti la conoscenza di lingue e tutti quei documenti ed altri titoli che ritengano di esibire ai fini del concorso.

Viene fatta salva, nei riguardi dei candidati ammessi agli esami orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al grado cui aspirano.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 14 dell'art. 4 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

La legalizzazione non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I candidati che appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo non sono tenuti alla presentazione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, e 14 del precedente articolo.

I candidati, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi non sono tenuti alla presentazione dei documenti di cui ai numeri 3 e 5 del precedente articolo purchè vi suppliscano con un unico certificato in carta da bollo da L. 4 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

Il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del presente decreto non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di partecipazione al concorso. L'Amministrazione non è tenuta a specificare i motivi del mancato accoglimento ed il suo giudizio è insindacabile.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto nell'art. 4, n. 4 per il requisito dell'età e per i diritti preferenziali di cui all'ultimo comma dello stesso art. 4.

Art. 7.

Gli esami si terranno in Roma, consteranno di tre prove scritte e di una prova orale e verteranno sulle materie indicate nel seguente programma:

1. diritto civile;
2. diritto e procedura penale;
3. principi di diritto coloniale italiano (legislazione coloniale, istituzioni giuridiche islamiche, istituzioni giuridiche dell'Etiopia);
4. storia della colonizzazione dell'Africa;
5. ordinamento politico amministrativi e militari e ordinamenti di polizia dell'Africa italiana;
6. principi di legislazione corporativa;
7. geografia fisica, politica ed economica riferita al Continente africano ed al prossimo Oriente asiatico;
8. lingua francese.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui ai numeri 1, 2 e 3.

La prova orale su tutto il programma.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 5 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana.

Per poter ottenere l'ammissione alla prova orale è necessario che il concorrente abbia riportato una media di almeno quattordici ventesimi nelle prove scritte e non meno di docici ventesimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il concorrente ha ottenuta la votazione di almeno dodici ventesimi.

La votazione complessiva risulta dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Africa Italiana, è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, salvi i diritti preferenziali a favore:

dei mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per le operazioni militari compiute stando in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, o degli invalidi in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925;

dei candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti della guerra 1915-1918, che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

dei candidati compresi nella graduatoria degli idonei che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922-I oppure siano feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

dei candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano orfani dei caduti in guerra, o orfani dei caduti per la causa nazionale, o orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. o orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari, o orfani di coloro che per eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925, incontrarono la morte per la causa fascista.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, i vincitori del concorso sono nominati fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, aspiranti e presteranno servizio di prova per un periodo di mesi sei.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Allo scadere del periodo di prova agli aspiranti che abbiano riportato il giudizio di idoneità della Commissione di avanzamento sono nominati sottotenenti.

L'aspirante giudicato non idoneo è licenziato.

Il giudizio di idoneità per la nomina a sottotenente non può essere pronunziato se l'aspirante non ha frequentato con esito favorevole un corso di addestramento nel Regno, della durata di almeno quattro mesi da computare ai fini del periodo di prova prescritto dall'art. 8 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana.

Durante il periodo di aspiranti ispettori sarà loro corrisposto l'assegno mensile di lire 800 lorde da assoggettare alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038, e da aumentare ai sensi del R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 121, del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2322, della legge 30 aprile 1939-XVII, n. 591, e della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste, più l'indennità di servizio speciale per il Corpo di polizia dell'Africa italiana di lire 3000 annue lorde da assoggettare alle riduzioni di cui ai predetti decreti legge numeri 1491 e 561.

Agli aspiranti ispettori destinati nell'Africa italiana compete, oltre all'assegno mensile, l'indennità di servizio speciale e l'eventuale aggiunta di famiglia, anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado undicesimo.

Art. 12.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) del comandante generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, presidente;

b) di due maggiori generali del Corpo di polizia dell'Africa italiana, il meno anziano dei quali esercita anche le funzioni di segretario;

c) di tre docenti ordinari di università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la lingua francese la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato di lingua francese.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1941-XIX

Il Ministro: TERUZZI.

(1107)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.